

COPIA



COMUNE DI ALBIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 54 del Consiglio Comunale

Oggetto: **MODIFICA ARTT. 18 E 14 DELLO STATUTO DEL COMUNE DI ALBIANO.**

L'anno duemilaquindici, il giorno **14 dicembre** alle ore **20.00**, nella sala riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato in seduta ordinaria, il Consiglio Comunale

Presenti i signori:

	PRESENTI	ASSENTI INGIUSTIFICATI	ASSENTI GIUSTIFICATI
Pisetta Erna	X		
Ravanelli Edj	X		
Ravanelli Giuliano	X		
Ravanelli Isabella	X		
Bazzanella Cinzia	X		
Bertuzzi Viviana	X		
Carli Michele	X		
Fedrizzi Ezio	X		
Gilli Alessandro	X		
Lona Martino	X		
Sevegnani Matteo	X		
Ochner Paolo	X		
Pisetta Gloria	x		
Pisetta Piergiorgio	X		
Sugameli Francesco	X		

Assiste il Segretario comunale Sig. Adriano Bevilacqua.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Pisetta Erna, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto all'ordine del giorno al n. 7.

Oggetto: **MODIFICA ARTT. 18 E 14 DELLO STATUTO DEL COMUNE DI ALBIANO.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 1.02.2005, nr. 3/L, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto dal Responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnico-amministrativa e dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla sola regolarità contabile;

Richiamata la precedente deliberazione del Consiglio comunale nr. 07/2007, dd. 21.03.2007, mediante la quale si disponeva:

1. Di approvare il nuovo Statuto del Comune di Albiano che, composto da 66 articoli, viene allegato alla presente deliberazione e ne forma parte integrante e sostanziale.
2. Di precisare che, dalla data di entrata in vigore del nuovo statuto viene meno l'efficacia del precedente statuto approvato con deliberazione consiliare n. 76 di data 18.12.1995 succ. modificato con deliberazioni consiliari n. 18 di data 08 luglio 1997 e n. 63 dd. 14 novembre 2000;
3. Omissis...

Richiamata inoltre la deliberazione consiliare nr. 35, dd. 29.09.2014, mediante la quale si disponeva:

1. Di approvare, in via definitiva, per le motivazioni esposte in premessa ed accertato che le modifiche proposte hanno ottenuto, il voto favorevole della maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, (10 voti favorevoli su n. 15 consiglieri assegnati), le modifiche agli artt. 18, comma 1., e 27, comma 3., del vigente Statuto comunale, in esecuzione a quanto disposto dalla L.R. 5 febbraio 2013, nr. 1, così come risultanti dal nuovo testo di seguito riportato:

ART. 18 - COMPOSIZIONE

1. Il Sindaco, con proprio decreto, nomina la Giunta, composta da lui e *da n. 3 (tre)* Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco.

La giunta comunale deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi. La rappresentanza del genere meno rappresentato deve essere garantita almeno proporzionalmente alla sua consistenza in consiglio comunale. La rappresentanza in giunta di entrambi i generi può essere garantita mediante la nomina o l'elezione di un cittadino/ una cittadina non facente parte del Consiglio, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge Regionale.

.....

ART. 28 – PRINCIPI

.....

3. Le nomine e le designazioni di cui all'art. 25, commi 1 e 3, sono di norma effettuate garantendo, ove possibile, la rappresentanza di ambo i generi e comunque complessivamente almeno un posto ciascuno..

Nelle nomine e designazioni di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati, o di componenti di commissioni, ad eccezione di quelle consiliari, effettuate dagli organi comunali, deve essere garantita una adeguata rappresentanza di entrambi i generi.

2. di disporre la pubblicazione delle suesposte modifiche dello Statuto Comunale sul Bollettino Ufficiale della Regione T.A.A. e la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi;

3. di dare atto che le predette modifiche entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

4. di disporre la trasmissione di copia dello Statuto del Comune di Albiano come sopra modificato alla Giunta Regionale T.A.A. e al Commissario del Governo per la Provincia di Trento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 4, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, nonché al Consiglio per le Autonomie Locali, a norma di quanto previsto dall'art 60 dello Statuto stesso;

5. di pubblicare copia della presente deliberazione all'Albo Pretorio Elettronico;

6. omissis....

Udita la proposta del Sindaco che propone l'integrazione dell'art. 18 del vigente Statuto comunale, ove si prevede la composizione dell'organo esecutivo nel nr. di tre assessori, oltre al Sindaco stesso, incrementando di una unità tale numero, in modo da poter assicurare una maggiore attenzione alle problematiche sociali ed in modo da poter suddividere le numerose competenze tra più assessorati:

Richiamato in tal senso il comma 1/bis dell'art. 3 del T.U.LL.RR. sulla composizione ed elezione degli Organi delle Amministrazioni comunali che così dispone;

"1-bis – Lo statuto può prevedere un numero di assessori superiore di una unità rispetto a quello massimo stabilito dal comma 1. In tal caso l'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori corrisponde a quella spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto dal comma 1 e le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco.

Ritenuto pertanto di disporre l'integrazione del punto 1. dell'art. 18 del vigente Statuto comunale introducendo il seguente comma 2)

ART. 18 - COMPOSIZIONE

2. Il Sindaco, con proprio decreto, nomina la Giunta, composta da lui e da n. 3 (tre) Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco.

Il Sindaco potrà nominare un ulteriore Assessore oltre ai 3 (tre) già previsti, purché l'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori corrisponda a quella spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto dal comma 1 del presente punto e le indennità mensili dei singoli assessori siano ridotte

in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco.

La giunta comunale deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi. La rappresentanza del genere meno rappresentato deve essere garantita almeno proporzionalmente alla sua consistenza in consiglio comunale, *con arrotondamento all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a cinquanta e con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a cinquanta.* La rappresentanza in giunta di entrambi i generi può essere garantita mediante la nomina o l'elezione di un cittadino/ una cittadina non facente parte del Consiglio, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge Regionale.

.....

Accertato ancora che il comma 4 dell'art. 14 del vigente Statuto comunale, così come modificato con deliberazione consiliare nr. 35, dd. 15.09.2010, dispone che: *"Il Consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza di oltre la metà dei consiglieri comunali assegnati.*

Ove per l'ipotesi che il Consiglio non si costituisca regolarmente in prima convocazione, sarà convocata in giorno diverso una seconda seduta con lo stesso ordine del giorno. Nella nuova seduta è comunque necessaria la presenza di almeno sei dei consiglieri comunali assegnati al Comune, ferme restando le maggioranze qualificate, richieste per particolari deliberazioni."

Ritenuto di procedere alla parziale modifica dell'art 14, comma 4, dello Statuto comunale, riportando da nr. 6 a nr. 7 (sette) il numero di consiglieri necessari per la validità della seduta convocata in seconda convocazione. Tale modifica si rende opportuna al fine di assicurare una maggioranza più qualificata ed una più estesa condivisione delle deliberazioni adottate dal Consiglio comunale, nello spirito della più ampia partecipazione alle decisioni che interessano la Comunità.

.....

Atteso che l'art. 58 del vigente statuto comunale, dispone:

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, sia la parziale modifica dell'articolato vigente.
2. Lo Statuto viene deliberato dal Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Visti inoltre gli artt. 3 e 4 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.G.R. 01.02.2005 n. 3/L, che dettano norme in merito all'approvazione degli Statuti comunali.

Sentiti gli interventi dei Consiglieri che vengono sinteticamente riportati nel verbale di seduta.

Ritenuto, sulla base di quanto sopra richiamato, di disporre la modifica degli artt. 18 e 27 del vigente statuto comunale, in esecuzione a quanto disposto dalla L.R. 5 febbraio 2013, nr. 1.

Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Mediante votazione palese, espressa per alzata di mano, il cui esito constatato e proclamato dal Sindaco – Presidente, assistito dai due Consiglieri designati scrutatori, ha dato il seguente risultato:

- | | | | |
|--------------------------|----|-----------------|----------|
| - presenti e votanti nr. | 15 | - voti contrari | nr. ZERO |
| - voti favorevoli nr. | 15 | - astenuti | nr. ZERO |

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e verificata la sussistenza della maggioranza qualificata prescritta dal comma 2 dell'art. 3 del T.U.LL.RR.O.C. le integrazioni al punto 1., dell'art. 18 dello Statuto comunale di Albiano e le modifiche al comma 4. dell'art. 14, così come risultanti dal nuovo testo di seguito riportato:

ART. 18 - COMPOSIZIONE

3. Il Sindaco, con proprio decreto, nomina la Giunta, composta da lui e da n. 3 (tre) Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco.

Il Sindaco potrà nominare un ulteriore Assessore oltre ai 3 (tre) già previsti, purché l'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori corrisponda a quella spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto dal comma 1 del presente punto e le indennità mensili dei singoli assessori siano ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco.

La giunta comunale deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi. La rappresentanza del genere meno rappresentato deve essere garantita almeno proporzionalmente alla sua consistenza in consiglio comunale, *con arrotondamento all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a cinquanta e con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a cinquanta*. La rappresentanza in giunta di entrambi i generi può essere garantita mediante la nomina o l'elezione di un cittadino/ una cittadina non facente parte del Consiglio, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge Regionale.

.....

ART. 14 – CONVOCAZIONE

.....

4. *“Il Consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza di oltre la metà dei consiglieri comunali assegnati. Ove per l'ipotesi che il Consiglio non si costituisca regolarmente in prima convocazione, sarà convocata in giorno diverso una seconda seduta con lo stesso ordine del giorno. Nella nuova seduta è comunque necessaria la presenza di almeno **sette** dei consiglieri comunali assegnati al Comune, ferme restando le maggioranze qualificate, richieste per particolari deliberazioni.”*

2. di disporre la pubblicazione delle suesposte modifiche dello Statuto Comunale sul Bollettino Ufficiale della Regione T.A.A. e la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi;

3. di dare atto che le predette modifiche entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

4. di disporre la trasmissione di copia dello Statuto del Comune di Albiano come sopra modificato alla Giunta Regionale T.A.A. e al Commissario del Governo per la Provincia di Trento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 4, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, nonché al Consiglio per le Autonomie Locali, a norma di quanto previsto dall'art 60 dello Statuto stesso;

5. di pubblicare copia della presente deliberazione all'Albo Pretorio Elettronico;

6. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4, co. 4, della LP 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 79 del TULLRROCC della RATAA, DPREg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
- b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. (*)
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; (*)

(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Pisetta Erna

f.to dott. Adriano Bevilacqua

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in pubblicazione all'albo comunale nei modi di legge e per 10 giorni consecutivi, dal 16.12.2015 al 26.12.2015

prot. di affissione: 7683

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Adriano Bevilacqua

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo comunale per 10 giorni per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79, comma 3, del T.U.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4, del T.U.

Addì 28.12.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Adriano Bevilacqua

Copia conforme all'originale per uso amministrativo,

Albiano,

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Adriano Bevilacqua
